



**Accordo integrativo
in materia di benefici socio-assistenziali
per il biennio 2022-2023**

INAPP
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

Il giorno 29 gennaio 2024 presso l'INAPP in Roma:

la delegazione di parte pubblica, composta da:

Dott. Santo Darko Grillo

Direttore Generale

Avv. Mario Emanuele

Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione
Risorse umane

(su delega del Presidente, Prof. Sebastiano
Fadda)

ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e delle RSU nelle persone di:

FLC CGIL

CISL FSUR

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

SNALS CONFSAL

FEDERAZIONE GILDA UNAMS

ANIEF

ANP - CIDA

DIRIGENTI SCUOLA – CODIRP

RSU INAPP

in sede di contrattazione integrativa nazionale di Ente,

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 509/1979, gli enti possono disciplinare la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti;

VISTO l'art. 24 del D.P.R. n. 171/1991 denominato "*Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9*

maggio 1989, n. 168", che recepisce quanto disposto dall'art. 59 del DPR 509/1979 per gli Enti di Ricerca;

VISTO l'art. 51 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 ottobre 1996, per il personale non dirigenziale (per i livelli IV - VIII), secondo cui le disponibilità finanziarie da destinare ai benefici di natura assistenziale e sociale sono determinate *"nell'ambito dell'importo massimo dell'1% delle spese per il personale del Comparto iscritte nel bilancio di previsione"*;

VISTO l'art. 52 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 ottobre 1996, rubricato "Assicurazioni Integrative";

VISTO l'art. 74 del CCNL Area VII del 5 marzo 1998 (per i livelli I - III e per il personale dirigenziale), secondo cui le disponibilità finanziarie da destinare ai benefici di natura assistenziale e sociale sono determinate *"nell'ambito dell'importo massimo dell'1% delle spese per il personale del Comparto iscritte nel bilancio di previsione"*;

VISTO l'art. 75 del CCNL Area VII del 5 marzo 1998 (per i livelli I - III e per il personale dirigenziale), rubricato "Assicurazioni Integrative";

VISTO l'art. 28, comma 3, lettera j), CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006 che rinvia alla contrattazione integrativa l'individuazione dei "criteri generali per l'istituzione e la gestione delle attività socio-assistenziali per il personale";

VISTI l'art. 68 (rubricato "Norma di salvaguardia"), comma 2, CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 21 febbraio 2002 e l'art. 25 (rubricato "Norma di rinvio") del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 13 maggio 2009 in base ai quali restano ferme le norme pattizie sopra indicate e quelle non esplicitamente riformate;

VISTO il CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 e, in particolare, il Titolo VII "Welfare Integrativo" che all'art. 96 individua i benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti del medesimo comparto;

TENUTO CONTO che l'art. 68, comma 4, del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 prevede che "Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica: (...) j) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo, ai sensi dell'art. 96";

CONSIDERATO che l'art. 7 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 (rubricato "Contrattazione integrativa"), prevede la durata triennale per i CCNI stipulati successivamente all'entrata in vigore del medesimo CCNL, disponendo, al comma 3, che *"Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale"* e, al comma 10, che *"I contratti collettivi ... conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi"*;

TENUTO CONTO del verbale n. 5 del 22 marzo 2023, con cui il Collegio dei Revisori dell'INAPP ha definitivamente quantificato le risorse per i benefici socio-assistenziali per le annualità 2022 e 2023 nella misura rispettivamente di euro 248.939,13 e di euro 242.309,29;

TENUTO CONTO che, nel suddetto verbale, il Collegio dei Revisori dell'INAPP ha precisato, rispetto al fondo per i benefici socio-assistenziali per l'annualità 2024, che *"In assenza di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024, non è possibile esprimere parere di copertura finanziaria in merito al Fondo 2024, che, alla luce della attuale normativa e del parere ARAN, risulta ad oggi correttamente definito. Si rinvia, pertanto, la certificazione di detto Fondo all'esito della approvazione del bilancio di previsione 2024, pur ritenendosi attivabile la polizza sanitaria in favore del personale anche per tale anno, attraverso assunzione di apposito IPE (Impegno plurimo ad esigibilità), ai sensi dell'art. 34 della legge 196/2009"*;

VISTA la Determina n. 116 del 31 marzo 2023 di costituzione – sulla base del verbale

del Collegio dei Revisori sopra richiamato – del Fondo per i benefici socio-assistenziali in favore del personale nella misura di euro 248.939,13 per l'annualità 2022 e di euro 242.309,29, per l'annualità 2023;

VISTO l'Accordo Integrativo Stralcio sottoscritto in data 15 giugno 2023 per l'attivazione della polizza sanitaria in favore del personale dell'INAPP per le annualità 2023 (in relazione al II semestre della medesima annualità, atteso che la polizza è stata attivata a decorrere dal 1° luglio 2023) e 2024;

TENUTO CONTO che nelle premesse del suddetto Accordo Integrativo Stralcio del 15 giugno 2023 è stato dalle Parti precisato che *"con separato accordo, si procederà successivamente a concordare le modalità di distribuzione dei benefici socio-assistenziali in favore del personale INAPP per l'annualità 2022, nonché per la parte dell'annualità 2023 antecedente a quella di attivazione della polizza sanitaria, ed ancora per la parte restante dell'annualità 2023 e per l'intera annualità 2024 rispetto alla posizione di tutti/e quei/quelle dipendenti che avranno manifestato espressamente la propria volontà di non adesione alla medesima polizza sanitaria"*;

VISTA l'ipotesi di accordo in materia di benefici socio-assistenziali per il triennio 2022-2024 sottoscritta il 28 settembre 2023;

PRESO ATTO della nota prot. n. DFP-0074731-P-24/11/2023 (acquisita con prot. n. 15364 di pari data), con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha elevato alcuni rilievi rispetto all'ipotesi di accordo integrativo per i benefici socio-assistenziali per il triennio 2022-2024 sopra richiamata ed, in particolare, sulla necessità di non regolamentare nella medesima ipotesi anche i benefici per l'annualità 2024, atteso che la quantificazione del fondo per i benefici socio-assistenziali per tale annualità non può essere perfezionata prima dell'approvazione del pertinente bilancio di previsione, e di correggere il riferimento alla lettera del comma primo dell'art. 96 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 relativamente alla disciplina dell'art. 9 della suddetta ipotesi, in relazione ai "prestiti personali";

TENUTO CONTO che nella sopra citata nota il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che *"considerato anche il parere Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP 267998 del 23/11/2023, si ritiene che l'ipotesi di accordo possa avere ulteriore corso alle condizioni indicate nella presente"*;

PRESO ATTO anche della nota MEF-RGS prot. n. 267898 del 23 novembre 2023, anch'essa acquisita con prot. n. 15364 del 24 novembre 2023, con cui il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, "ferme restando le valutazioni" del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha espresso parere favorevole in merito alla succitata ipotesi di accordo;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di provvedere esclusivamente per le annualità 2022 e 2023 alla definizione dei criteri generali per l'individuazione dei benefici socio-assistenziali da finanziare con le restanti (in funzione di quanto ha già costituito oggetto di accordo integrativo in tema di polizza sanitaria) risorse finanziarie previste per il biennio di cui trattasi;

tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente Accordo integrativo disciplina i criteri generali e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale per le annualità 2022 e 2023, per la parte restante (per l'annualità 2023), come indicato in premessa, rispetto a quanto ha già costituito oggetto dell'Accordo Integrativo Stralcio del 15 giugno 2023 sottoscritto per l'attivazione della polizza sanitaria in favore del personale dell'INAPP.

2. Con il presente Accordo, pertanto, fermo quanto precisato al comma precedente, le Parti individuano in favore del personale INAPP un articolato piano di welfare per il biennio sopra richiamato.

3. Lo stesso Accordo trova applicazione, con le modalità sopra richiamate, in favore di tutti/e i/le dipendenti INAPP, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, in servizio in Istituto nel corso della singola annualità di riferimento.

4. Le Parti concordano che, salvo quanto pattuito in tema di polizza sanitaria nell'accordo stralcio sopra richiamato, nel biennio 2022-2023 il personale INAPP potrà fruire dei seguenti benefici socio-assistenziali:

- *iniziative di sostegno al reddito della famiglia, tra cui:*
 - sussidi concessi in presenza di documentate situazioni di necessità derivanti da spese sanitarie e gravi eventi che determinano l'aggravio del bilancio familiare;
 - sussidi per rimborso di spesa sanitarie in favore dei dipendenti;
 - rimborso delle spese sostenute per utenze domestiche (luce, gas ed acqua);
 - contributo per spese sostenute per la frequenza degli asili nido dei figli;
 - contributo per pagamento di interessi passivi su prestiti personali contratti dai dipendenti;
 - rimborsi per spese sostenute in relazione alla frequenza da parte dei figli di scuole elementari, medie, superiori ed università;
- borse di studio per i figli dei dipendenti che frequentino scuole medie, scuole superiori ed università;
- contributi per il rimborso dei costi sostenuti per l'abbonamento al servizio di trasporto pubblico (bus, metro e treno).

5. L'articolazione dei benefici socio-assistenziali per le singole annualità del biennio 2022-2023 viene di seguito declinata in modo specifico per singola tipologia di beneficio e riportata in sintesi nelle tabelle di cui all'Allegato 1.

6. I benefici, nei casi di seguito espressamente previsti, vengono riconosciuti avendo a riferimento anche gli elementi reddituali e familiari dei dipendenti interessati relativi all'anno precedente rispetto a quello di riferimento, come ricavati dalla DSU ("Dichiarazione Sostitutiva Unica") e dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (in avanti anche solo "indicatore ISEE").

Art. 2 - Polizza sanitaria ed altre destinazioni

1. L'INAPP, come da Accordo Integrativo Stralcio del 15 giugno 2023 sopra richiamato, prevede, esclusivamente per le annualità 2023 (per il solo II semestre) e 2024, la copertura sanitaria su base volontaria per tutti i dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato mediante stipula di una polizza assicurativa, il cui premio annuo lordo pro capite a totale carico dell'Ente è pari ad un importo massimo di euro 329,50 su base annua (da intendersi per 12 mensilità).

2. Ai dipendenti che non abbiano voluto aderire alla copertura sanitaria prevista dalla medesima polizza per il II semestre 2023 è riconosciuto – in conformità a quanto previsto dall'art. 96, comma 1, lett. a), CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 – un sussidio sotto forma di rimborso di spese sanitarie comunque sostenute, per sé o per i propri familiari conviventi (come indicati nella DSU) o comunque fiscalmente a carico, nel corso dell'annualità 2023 sopra richiamata o uno o più degli altri benefici (al netto delle borse di studio) di seguito previsti, con l'osservanza delle relative regole, anche di natura fiscale, comunque entro l'importo massimo (riconosciuto al dipendente a tempo pieno in servizio per l'intera annualità) del contributo annuo speso o da spendere dall'Istituto per l'iscrizione del singolo dipendente alla polizza per l'annualità 2023, pari ad euro 164,75.

Art. 3 - Rimborso utenze domestiche

1. Le Parti concordano di destinare in favore del personale INAPP, per la competenza dei benefici socio- assistenziali per le annualità 2022 e 2023, risorse rispettivamente pari al 70% ed al 30% del Fondo *ad hoc* determinato per ciascuna di tali annualità, come sopra indicato, al rimborso dei costi sostenuti dal personale nel corso del 2023 per il pagamento delle utenze domestiche (intestate al dipendente e/o ai relativi familiari ex art. 12 del T.U.I.R.) del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 40, Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85; dall'art. 1, comma 16, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. *Legge di Bilancio per il 2024*), oltre che dall'art. 96, comma 1, lett. a), CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018.
2. Resta fermo che, a tale titolo ed in forza della disponibilità di risorse sopra indicata, ad ogni dipendente interessato potrà essere riconosciuto il rimborso delle utenze domestiche entro un identico (e, come tale, comune a tutti) limite massimo valido per tutto il personale, sulla base dei costi effettivamente sostenuti entro tale limite.

Art. 4 - Sussidio ordinario

1. Per l'annualità 2022, il riconoscimento dei sussidi avviene nei termini ed alle condizioni già individuate nella regolamentazione vigente in Istituto.
2. A decorrere dall'annualità 2023, al di fuori dei casi già previsti al comma secondo del precedente art. 2, il sussidio ordinario potrà essere concesso – in conformità a quanto previsto dall'art. 96, comma 1, lett. a), CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 – ai dipendenti interessati in presenza di documentate situazioni di necessità derivanti da spese sanitarie e gravi eventi che abbiano determinato un aggravio del bilancio familiare e, comunque, comportato un esborso complessivo non inferiore ad euro 400,00.
3. Le richieste di sussidio ordinario possono essere presentate in relazione alle seguenti spese:
 - a) spese funerarie sostenute dal dipendente per il decesso di familiari in linea retta (genitori e/o figli), anche non conviventi, o del coniuge/convivente;
 - b) spese medico-sanitarie relative al dipendente, ai familiari conviventi dello stesso (come indicati nella DSU) o comunque fiscalmente a carico;
 - c) spese per trasloco del dipendente presso la nuova abitazione di residenza, escluse le spese per il trasporto di mobili da/per depositi;
 - d) spese per crollo, grave lesione o incendio della casa di abitazione del dipendente.Ciascun dipendente potrà richiedere il sussidio ordinario per una sola delle tipologie sopra indicate da a) a d).
4. Ogni spesa per cui verrà richiesto a tale titolo il sussidio dovrà essere adeguatamente documentata.
5. Le Parti concordano che a tale beneficio sono destinate risorse del Fondo *ad hoc* costituito pari a circa, rispettivamente, il 3% per l'annualità 2022 ed il 9% per l'annualità 2023.
6. Tenuto conto della disponibilità finanziaria destinata, con il presente Accordo, al beneficio in questione, lo stesso beneficio verrà riconosciuto per l'annualità 2023, laddove il numero delle richieste risulti superiore alla medesima disponibilità, sulla base di una graduatoria redatta in funzione dell'indicatore ISEE del personale interessato.
7. Per l'annualità 2023, il sussidio può essere richiesto dal dipendente per un importo massimo complessivo pari al prodotto tra 1.000,00 euro ed il numero dei componenti del nucleo familiare (come indicati nella DSU), oltre che dei familiari non conviventi ma fiscalmente a carico laddove presenti, indipendentemente dal soggetto che, tra questi, abbia fruito della prestazione o sostenuto la spesa. L'ammontare del sussidio riconosciuto

sarà individuato nella misura percentuale corrispondente alla fascia di indicatore ISEE prevista al successivo art. 11, applicata sull'importo complessivo delle spese documentate ridotto del 50%. Tale beneficio non potrà comunque eccedere l'importo massimo pro capite annuo di euro 1.500,00.

8. I dipendenti iscritti alla polizza sanitaria attivata dall'Istituto (efficace, come premesso, solo per le annualità 2023 e 2024), così come i familiari eventualmente iscritti nella polizza stessa, potranno richiedere il sussidio anche per le spese non rimborsate dalla compagnia assicurativa o per la parte di esse non rimborsate dalla medesima compagnia o anche per le spese sanitarie eccedenti il massimale di cui all'art. 2, comma 2, del presente Accordo.

9. Non sono ammesse a rimborso le spese che il piano sanitario della polizza prevede come rimborsabili, anche se il dipendente non ha provveduto ad effettuare la richiesta di rimborso alla Compagnia stessa o non ha ricevuto il rimborso (o lo ha ricevuto parzialmente) per richieste incomplete dovute a proprie negligenze e/o inadempienze.

10. Resta fermo che, per quanto riguarda le spese sanitarie coperte dalla suddetta polizza sanitaria, i dipendenti e i loro familiari, aderenti alla polizza sanitaria, potranno richiedere il sussidio ordinario solamente dopo aver chiesto il rimborso delle spese alla compagnia assicurativa e solo se avranno allegato alla richiesta l'estratto conto aggiornato fornito dalla medesima compagnia comprovante l'ammontare delle somme rimborsate e di quelle non rimborsate.

11. Sono escluse dalla richiesta di sussidio:

- a) le spese per acquisto di medicinali e dispositivi medici di ogni genere anche se prescritti;
- b) le spese per acquisto di materassi e/o guanciali ortopedici.

12. Ciascun dipendente interessato dovrà autocertificare di non aver beneficiato né richiesto di beneficiare di analogo beneficio, anche laddove non sia ancora a conoscenza dell'esito della relativa richiesta.

13. Nel caso di nucleo familiare composto da dipendenti INAPP, ciascuno di questi dipendenti non potrà richiedere il sussidio ordinario per una stessa spesa (da intendersi come specifico costo sostenuto e non come tipologia di spesa di cui alle lettere da a) a d) del precedente comma 3 del presente articolo) richiesta dall'altro dipendente.

Art. 5 - Sussidio speciale

1. Per l'annualità 2023, nei casi di assoluta necessità per gravi e documentate condizioni di salute, i dipendenti- in conformità a quanto previsto dall'art. 96, comma 1, lett. a), CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 – potranno richiedere, per se stessi o per un componente del proprio nucleo familiare indicato nella DSU o per un familiare non convivente ma fiscalmente a carico laddove presente, un "sussidio speciale" in base ai criteri sotto indicati.

2. A tal riguardo, rilevano le fattispecie di seguito riportate:

- a) spese documentate per cure in caso di malattie oncologiche certificate, nonché per i controlli medico sanitari collegati a tali patologie effettuati entro i cinque anni successivi. Per tali spese è prevista l'attribuzione di un sussidio speciale pari alla spesa sostenuta e documentata sino ad un massimo di euro 1.500,00 su base annua;
- b) spese documentate per cure in caso di malattie gravi e invalidanti (come autismo, sclerosi multipla e altro) certificate, nonché per i controlli medico sanitari collegati a tali patologie. Per tali spese è prevista l'attribuzione di un sussidio speciale pari alla spesa sostenuta e documentata sino ad un massimo di euro 1.500,00 su base annua;
- c) spese odontoiatriche conseguenti a malattie relative ai precedenti punti a) e/o b) purché sia debitamente certificata la relativa correlazione. Per tali spese è prevista l'attribuzione di un sussidio speciale pari alla spesa sostenuta e documentata sino ad

un importo massimo di euro 1.000,00 su base annua. Entro tale limite, l'ammontare del sussidio speciale da riconoscere sarà individuato nella misura percentuale corrispondente alla fascia di indicatore ISEE prevista al successivo art. 11;

- d) spese sostenute per la franchigia, correlata a grandi interventi chirurgici effettuati con la copertura della suddetta polizza sanitaria, rimaste a carico dei dipendenti assicurati sino ad un importo massimo di euro 1.000,00 su base annua. Entro tale limite, l'ammontare del sussidio speciale da riconoscere sarà individuato nella misura percentuale corrispondente alla fascia di indicatore ISEE prevista al successivo art. 11.
3. Ogni spesa di cui verrà richiesto a tale titolo il sussidio dovrà essere adeguatamente documentata.
4. Per tale sussidio, le Parti concordano di destinare un importo pari ad euro 10.000,00, quindi circa il 4% delle risorse del relativo Fondo, per l'annualità 2023.
5. Laddove le richieste pervenute dovessero comportare il riconoscimento di tale sussidio per un importo complessivo superiore alle risorse di cui al comma precedente, quest'ultime verranno distribuite in misura proporzionale in favore dei/delle dipendenti richiedenti, sino al raggiungimento dell'importo massimo a tal fine disponibile.
6. Ciascun dipendente interessato dovrà autocertificare di non aver beneficiato né richiesto di beneficiare di analogo beneficio, anche laddove non sia ancora a conoscenza dell'esito della relativa richiesta.

Art. 6 - Borse di Studio

1. L'INAPP concede borse di studio per i figli dei dipendenti che abbiano frequentato le scuole secondarie di primo grado (cd. scuole medie), le scuole secondarie di secondo grado (cd. scuole superiori) e le università, sia esse pubbliche o private e legalmente riconosciute.
2. Per l'annualità 2022, il riconoscimento delle borse di studio avviene nei termini ed alle condizioni già individuate nella regolamentazione vigente in Istituto.
3. Per le annualità 2023 il riconoscimento delle borse di studio – in conformità a quanto previsto dall'art. 96, comma 1, lett. b), CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 – avviene in funzione del conseguimento di votazione non inferiore al sette su base dieci, in termini di media, nell'anno scolastico/accademico antecedente a quello di competenza ai fini dell'erogazione del relativo beneficio socio-assistenziale. Laddove il voto dovesse essere espresso non su dieci/decimi, ma su altra scala – ad esempio, cento/centesimi o trenta/trentesimi – il criterio di riferimento dovrà essere conseguentemente riparametrato.

Saranno considerati, a fini fiscali, come di eccellenza le situazioni di merito scolastico/accademico in cui la media dei voti riportati sia risultata non inferiore al punteggio di nove su base dieci.

Per le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, al fine della formazione delle graduatorie, il dipendente richiedente, qualora non fosse presente una media generata dall'istituto scolastico frequentato, deve indicare il voto numerico attribuito nello scrutinio finale ad ogni singola materia prevista dal piano di studi vigente, incluso il voto di comportamento e il voto di scienze motorie e sportive, mentre non andrà indicato il voto/giudizio previsto per la religione cattolica o attività alternativa.

Per coloro che frequentano l'ultimo anno del corso di studio delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado dovrà essere indicato il voto finale attribuito.

Per l'università dovrà essere indicato il voto attribuito ad ogni esame e la domanda di borsa di studio potrà essere presentata a condizione che lo studente abbia superato la totalità degli esami previsti

per l'anno accademico frequentato o abbia ottenuto i CFU previsti nel piano di studi individuale in relazione al medesimo anno accademico (in tal senso, vale l'anno accademico concluso antecedente all'anno di presentazione della domanda di borsa di studio).

4. Per l'annualità 2023, l'importo delle borse di studio è determinato in:

- a) euro 250,00 per la scuola secondaria di primo grado;
- b) euro 350,00 per la scuola secondaria di secondo grado;
- c) euro 500,00 per l'università.

5. Le Parti concordano di destinare a tale beneficio un importo pari circa al 9% delle risorse del Fondo per l'annualità 2022 ed ad euro 30.750,00 per l'annualità 2023 (pari circa al 13% del Fondo costituito per l'intera annualità).

6. In funzione delle risorse sopra indicate, e ferme le borse di studio per l'annualità 2022 in funzione dell'istruttoria in tal senso perfezionata, per l'annualità 2023 sono previste:

- n. 30 borse di studio per le scuole secondarie di primo grado;
- n. 45 borse di studio per le scuole secondarie di secondo grado e n. 15 borse di studio per l'università.

7. Ai fini dell'erogazione delle borse di studio verranno formulate, in funzione del rendimento conseguito, graduatorie diverse per ogni annualità e per ogni tipologia di borsa. In caso di situazioni di disagio certificato, al conseguimento della votazione minima sopra riportata, la borsa verrà riconosciuta a prescindere dal posizionamento in graduatoria. Laddove il numero delle richieste risulti superiore alla disponibilità finanziaria sopra indicata, si terrà in considerazione, ai fini della predisposizione delle graduatorie, anche dell'indicatore ISEE.

8. Diversamente, laddove, non essendo stato superato l'importo massimo di risorse a tal fine disponibile, dovessero residuare risorse non assegnate ad una determinata tipologia di borsa di studio, le stesse risorse potranno essere destinate al finanziamento delle altre tipologie di borsa di studio, anche qualora ciò determini il superamento del numero massimo di borse di studio indicato al precedente comma 6.

9. Ciascun dipendente interessato dovrà autocertificare di non aver beneficiato né richiesto di beneficiare di analogo beneficio, anche laddove non sia ancora a conoscenza dell'esito della relativa richiesta.

10. Nel caso di nucleo familiare composto da genitori, entrambi dipendenti INAPP, il beneficio di cui trattasi potrà essere attribuito in favore di un solo genitore per singolo/a figlio/a.

Art. 7 - Benefici per servizi di educazione ed istruzione e ad essi connessi per i figli del personale

1. L'INAPP riconosce – in conformità a quanto previsto dall'art. 96, comma 1, lett. a), CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 – un sussidio a titolo di rimborso dei costi sostenuti dai dipendenti in favore dei propri figli per:

- a. servizi di educazione ed istruzione (spese sostenute per rette scolastiche/contributi, per tasse universitarie, per libri di testo scolastici/universitari);
- b. servizi integrativi e di mensa connessi;
- c. frequenza di ludoteche e di centri estivi ed invernali.

2. Ogni spesa di cui verrà richiesto tale beneficio dovrà essere adeguatamente documentata.

3. Le Parti concordano di destinare a tale beneficio un importo del Fondo costituito per le singole annualità pari, rispettivamente, ad euro 19.000,00 per l'annualità 2022 e ad euro 20.000,00 per l'annualità 2023.

4. Tenuto conto della disponibilità finanziaria sopra richiamata, tale beneficio, laddove il numero delle richieste risulti superiore alla medesima disponibilità, verrà concesso sulla base di una graduatoria redatta in funzione dell'indicatore ISEE. Il beneficio consiste nell'erogazione, sotto forma di rimborso, di un contributo fino al massimo del 40% del costo del servizio fruito nella singola annualità di riferimento (del 20% in caso di rette universitarie e/o di acquisto di libri di testo universitari, nonché in caso di rette scolastiche per scuole private, nonché in frequenza di ludoteche e di centri estivi ed invernali). Tale beneficio non potrà comunque eccedere l'importo massimo pro capite annuo di euro 500,00.

5. Nel caso di nucleo familiare composto da genitori, entrambi dipendenti INAPP, il beneficio potrà essere attribuito ad un solo genitore per singolo/a figlio/a.

6. Ciascun dipendente interessato dovrà autocertificare di non aver beneficiato né richiesto di beneficiare di analogo beneficio, anche laddove non sia ancora a conoscenza dell'esito della relativa richiesta.

Art. 8 - Asili nido

1. L'INAPP riconosce – in conformità a quanto previsto dall'art. 96, comma 1, lett. a), CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 – un sussidio massimo di euro 300,00 al dipendente come rimborso forfettario delle spese sostenute per la frequenza del figlio/a (di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni) dell'asilo nido per ogni anno scolastico. In caso di due o più figli, il contributo non potrà superare su base annua l'importo complessivo di 500,00 euro.

2. Ogni spesa per cui verrà richiesto il contributo sopra richiamato dovrà essere adeguatamente documentata.

3. Le Parti concordano di destinare a tale beneficio risorse dei Fondi per ciascuna delle annualità del biennio 2022-2023 pari ad euro 3.000,00.

4. Tenuto conto della disponibilità finanziaria sopra richiamata, tale beneficio, laddove il numero delle richieste risulti superiore alla medesima disponibilità, verrà erogato sulla base di graduatoria redatta in funzione dell'indicatore ISEE.

5. Nel caso di nucleo familiare composto da genitori, entrambi dipendenti INAPP, il beneficio potrà essere attribuito ad un solo genitore per singolo/a figlio/a.

6. Ciascun dipendente interessato dovrà autocertificare di non aver beneficiato né richiesto di beneficiare di analogo beneficio, anche laddove non sia ancora a conoscenza dell'esito della relativa richiesta.

Art. 9 - Iniziativa a sostegno del reddito sotto forma di rimborso di prestiti personali

1. L'INAPP prevede – in conformità a quanto previsto dall'art. 96, comma 1, lett. a), CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 – un contributo in favore dei dipendenti che abbiano contratto prestiti personali (esclusi i mutui), anche laddove erogati da INPS. Tale contributo fa riferimento alla sola spesa sostenuta per interessi passivi correlati ai suddetti prestiti.

2. Le Parti concordano di destinare a tale beneficio risorse dei Fondi ad hoc costituiti per le singole annualità pari rispettivamente ad euro 15.833,92 per l'annualità 2022 e ad euro 12.000,00 per l'annualità 2023.

3. Tenuto conto della disponibilità finanziaria sopra richiamata, tale beneficio, laddove il numero delle richieste risulti superiore alla medesima disponibilità, verrà riconosciuto

sulla base di una graduatoria redatta in funzione dell'indicatore ISEE. L'importo effettivo concesso in favore degli aventi diritto è determinato nella misura percentuale corrispondente alla fascia di indicatore ISEE riportata nella tabella di cui all'art. 11 e non potrà in ogni caso essere superiore ad un importo annuo pro capite di euro 500.00.

4. La graduatoria, per ogni singola annualità, fa riferimento alla spesa per interessi passivi sostenuta nell'anno precedente. Ciascun dipendente interessato dovrà fornire una attestazione dell'istituto di credito o della società finanziaria in ordine agli interessi effettivamente pagati nell'anno precedente.

5. Ciascun dipendente interessato dovrà autocertificare di non aver beneficiato né richiesto di beneficiare di analogo beneficio, anche laddove non ancora a conoscenza dell'esito della relativa richiesta.

Art. 10 - Rimborso abbonamento al trasporto pubblico

1. L'INAPP riconosce un contributo massimo su base annua di euro 150,00 (per autobus, metro e treno nell'ambito del territorio del Comune di Roma) o di euro 250,00 (per autobus, metro e treno per il territorio al di fuori del Comune di Roma) in favore dei dipendenti interessati come rimborso forfettario delle spese dagli stessi sostenute per acquistare, in favore di se stessi o dei figli, un abbonamento al trasporto pubblico.

2. Ogni spesa di cui verrà richiesto il rimborso a tale titolo dovrà essere adeguatamente documentata.

3. Le Parti concordano di destinare a tale beneficio un importo del Fondo costituito per ciascuna annualità del biennio 2022-2023 pari ad euro 7.000,00.

4. Tenuto conto della disponibilità finanziaria sopra richiamata, tale beneficio, laddove il numero delle richieste risulti superiore alla medesima disponibilità, verrà erogato sulla base di graduatoria redatta in funzione dell'indicatore ISEE.

5. Ciascun dipendente interessato dovrà autocertificare di non aver beneficiato né richiesto di beneficiare di analogo beneficio, anche laddove non ancora a conoscenza dell'esito della relativa richiesta.

Art. 11 - Erogazioni benefici su base ISEE

1. Negli articoli sopra riportati sono previste le tipologie di beneficio in cui, a determinate condizioni, assume rilevanza l'indicatore ISEE ai fini del relativo riconoscimento.

2. Laddove previsto dal presente Accordo, inoltre, l'importo del singolo beneficio è determinato nella misura percentuale indicata nella seguente tabella in funzione del valore dell'indicatore ISEE di appartenenza:

Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza	Percentuale rispetto al valore massimo del beneficio da attribuire
Fino a € 30.000,00	100%
Da € 30.000,01 a € 48.000,00	90%
Da € 48.000,01 a € 56.000,00	80%
Da € 56.000,01 a € 72.000,00	70%
Da € 72.000,01 a € 100.000,00	60%
Oltre € 100.000,01 (o in caso di mancata presentazione di ISEE)	30%

3. La tabella riportata al precedente comma 2 potrà essere oggetto di revisione previa intesa tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

Art. 12

Destinazione delle risorse residue

1. Rispetto ad ogni singola annualità del biennio 2022-2023, la destinazione della quota del Fondo di riferimento, non effettivamente utilizzata al termine di tutte le iniziative intraprese per erogare i benefici socio-assistenziali in favore del personale in esecuzione del presente Accordo, verrà definita a seguito del perfezionamento di apposita intesa tra le Parti firmatarie dell’Accordo stesso.

Roma, 29 gennaio 2024

AMMINISTRAZIONE

Direttore Generale

Dott. Santo Darko Grillo

Avv. Mario Emanuele

(su delega del Presidente, Prof.
Sebastiano Fadda)

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FLC CGIL

CISL FSUR

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

SNALS CONFSAL

FEDERAZIONE GILDA UNAMS

ANIEF

ANP - CIDA

DIRIGENTI SCUOLA – CODIRP

RSU INAPP

Allegato 1

PIANO DI WELFARE INTEGRATIVO 2022	
Fondo	248.939,13 euro

Ripartizione ed utilizzo del Fondo		
Descrizione	Importo	Destinazione
Sussidio per utenze domestiche	174.257,39	Rimborso utenze domestiche ex art. 48, D.L. n. 40/2023
Sussidio ordinario	7.642,82	Rimborso per spese relative a documentate situazioni di necessità derivanti da spese sanitarie e gravi eventi
Borse di studio	22.205,00	Erogazione borse di studio
Asili nido	3.000,00	Contributo per pagamento retta asili nido
Prestiti personali	15.833,00	Sussidio per interessi sui prestiti personali contratti dai dipendenti
Abbonamento trasporto	7.000,00	Rimborso dei costi sostenuti per abbonarsi al trasporto pubblico (bus, metro, treno)
Spese scolastiche	19.000,00	Rimborso dei costi per servizi di educazione ed istruzione, servizi mensa e frequenza di ludoteche e centri estivi/invernali

PIANO DI WELFARE INTEGRATIVO 2023	
Fondo	242.309,29 euro

Ripartizione ed utilizzo del Fondo		
Descrizione	Importo	Destinazione
Polizza sanitaria o altri benefici	66.000,00	n. 397 dipendenti per € 329,50 / 2 (costo polizza II semestre 2023 / spesa per altre tipologie di benefici)
Borse di studio	30.750,00	Borse di studio con criteri adottati nel presente Accordo
Asili nido	3.000,00	Contributo per pagamento retta asili nido
Prestiti personali	12.000,00	Sussidio per interessi sui prestiti personali contratti dai dipendenti
Spese scolastiche	20.000,00	Rimborso dei costi per servizi di educazione ed istruzione, servizi mensa e frequenza di ludoteche e centri estivi/invernali
Abbonamento trasporto	7.000,00	Rimborso dei costi sostenuti per abbonarsi al trasporto pubblico (bus, metro, treno)
Sussidio per utenze domestiche	72.692,79	Rimborso utenze domestiche ex art. 40, D.L. n. 48/2023
Sussidio ordinario	20.866,50	Sussidi per documentate situazioni di necessità derivanti da spese sanitarie e gravi eventi che determinano l'aggravio del bilancio familiare
Sussidio speciale	10.000,00	Sussidio per casi di assoluta ed eccezionale gravità per documentate condizioni di salute

Allegato 2

2022		%
utenze	174.257,39	70,00
borse studio	22.205,00	8,92
sussidio ordinario	7.642,82	3,07
spese scolastiche	19.000,00	7,63
Asili Nido	3.000,00	1,21
Prestiti personali	15.833,92	6,36
Abbonamento trasporto	7.000,00	2,81
Totale	248.939,13	100,00

2023		%
Borse studio	30.750,00	12,69
Polizza / spese sanitarie	66.000,00	27,24
Sussidio ordinario	20.866,50	8,61
utenze	72.692,79	30,00
sussidio speciale	10.000,00	4,13
spese scolastiche	20.000,00	8,25
Asili Nido	3.000,00	1,24
Prestiti personali	12.000,00	4,95
Abbonamento trasporto	7.000,00	2,89
Totale	242.309,29	100,00